

ALLEGATO A

NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE IN FINANZA DI PROGETTO PRESENTATE DA PRIVATI RELATIVE A LAVORI E SERVIZI (ART. 50 QUATER, COMMA 19 DELLA L.P. 26/1993 E ART. 278 DEL D.P.R. 207/2010)

PARTE I – COSTITUZIONE, AMBITO OPERATIVO, ATTRIBUZIONI.....	1
1 Costituzione e durata del Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici (NAVIP).....	1
2 Funzione.....	2
3 Oggetto della valutazione della Giunta provinciale.....	2
4 Valutazione del pubblico interesse.....	3
5 Provvedimento di valutazione.....	3
6 Operatività del NAVIP.....	3
7 Documento tecnico di analisi.....	4
8 Articolazione del documento di analisi.....	4
9 Programmazione delle attività.....	5
PARTE II – ATTIVAZIONE DEL NUCLEO DI ANALISI.....	5
10 Deposito delle proposte.....	5
11 Contenuto delle proposte.....	5
12 Trasmissione dei documenti da sottoporre all’analisi del NAVIP.....	6
13 Custodia della proposta e ritenzione dei documenti.....	7
14 Attivazione del NAVIP e attività preliminare alla fase istruttoria.....	7
PARTE III – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA.....	7
15 Partecipazione alle sedute.....	7
16 Svolgimento della fase istruttoria.....	8
17 Integrazione dell’istruttoria.....	8
18 Termini e sospensioni dell’istruttoria.....	8
19 Interesse del proponente e procedure di gara.....	9
PARTE IV - CRITERI DI ANALISI.....	9
20 Criteri di massima.....	9

PARTE I – COSTITUZIONE, AMBITO OPERATIVO, ATTRIBUZIONI

- 1 Costituzione e durata del Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici (NAVIP)**
 - 1.1 Il Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici, di seguito NAVIP, è costituito con deliberazione della Giunta provinciale che ne stabilisce la composizione individuandone nominalmente i componenti tra cui il coordinatore.
 - 1.2 Il NAVIP scade naturalmente al termine della legislatura operando in regime di proroga sino alla nomina di nuovi componenti.
 - 1.3 Modifiche alla composizione del NAVIP o alle presenti linee guida sono adottate con deliberazione della Giunta provinciale.

2 Funzione

- 2.1 Il Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici (NAVIP) svolge attività di supporto istruttorio alle decisioni della Giunta Provinciale in materia di interventi finanziati dalla Provincia da realizzare con l'apporto di capitali privati, con riferimento alle seguenti attività:
- a) analisi degli interventi realizzabili con l'apporto di capitali privati, con riferimento alle proposte di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 50 quater comma 19 della l.p. 26/1993 per le opere, ovvero dell'articolo 278 del D.P.R. 207/2010 per i servizi, la cui realizzazione risulta di competenza della Provincia o che implica comunque un onere a carico del bilancio provinciale;
 - b) analisi degli interventi di competenza della Provincia nonché di enti strumentali, comuni e comunità per i quali la Provincia contribuisce con oneri a suo carico, già oggetto di programmazione e individuati come potenzialmente idonei ad essere realizzati con strumenti di partenariato, ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 5, 11 e 12 della l.p. 14/2014;
 - c) verifica della possibilità di realizzare mediante strumenti di partenariato nuovi interventi della Provincia nonché di enti strumentali, comuni e comunità, per i quali la Provincia contribuisce con oneri a suo carico, ai sensi dell'articolo 18, commi 10, 11 e 12 della l.p. 14/2014, previa individuazione da parte della struttura provinciale competente per materia;
 - d) supporto alla Giunta provinciale nella definizione di criteri, modalità e strumenti organizzativi per migliorare l'efficienza del processo di programmazione delle politiche di sviluppo con riferimento agli investimenti pubblici, sia di opere che di servizi, anche in attuazione delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge n. 144 del 1999;
 - e) elaborazione di studi, parametri, criteri e metodologie per ottimizzare l'analisi degli strumenti di partenariato pubblico-privato nella realizzazione di opere e servizi, anche alla luce delle esperienze nazionali e internazionali maturate in materia.
- 2.2 Le attività di cui alle lettere b) e c) sono effettuate secondo modalità e criteri definiti con successiva deliberazione attuativa dell'articolo 18 della l.p. 14/14.

3 Oggetto della valutazione della Giunta provinciale

- 3.1 La Giunta provinciale valuta l'interesse pubblico al ricorso al partenariato pubblico privato, per gli interventi di sua competenza, in merito:
- a) agli interventi oggetto di razionalizzazione per il contenimento della spesa pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 11 della l.p. 14/2014;
 - b) all'inserimento in programmazione di opere o servizi da finanziare con il ricorso anche parziale a capitali privati, anche ai sensi dell'articolo 50 quater della l.p. 26/1993;
 - c) alla realizzazione, mediante il ricorso al capitale privato, di tipologie di interventi – opere o servizi - oggetto di proposta privata, anche ai sensi dell'articolo 50 quater comma 19 della L.P. 26/1993 ovvero dell'articolo 278 del D.P.R. 207/2010.
- 3.2 Con riferimento alla razionalizzazione di interventi di competenza di comuni e comunità ed enti strumentali, per i quali la Provincia contribuisce con oneri a suo carico, le valutazioni della Giunta provinciale si limitano alla fattibilità tecnica, giuridica ed economica di tale intervento.

4 Valutazione del pubblico interesse

- 4.1 Fermo restando quanto indicato al punto 3.2, nelle valutazioni di sua competenza la Giunta provinciale tiene conto di quanto segue:
- a) rilevanza dell'interesse pubblico generale perseguito - nella sua dimensione concreta ed attuale - considerato il bilanciamento delle complessive esigenze di carattere economico/sociale di tutto il territorio provinciale;
 - b) opportunità di realizzare l'intervento proposto con gli strumenti di partenariato in luogo degli strumenti di appalto ordinari, valutato anche in termini di vantaggiosità con riferimento alla programmazione annuale e pluriennale degli impegni di spesa e alla previsione di strumenti o politiche di flessibilità anticongiunturali;
 - c) fattibilità dell'intervento e sostenibilità economico/finanziaria anche in termini di impatto sul bilancio della Provincia derivante dall'investimento e dal relativo finanziamento, nonché di ogni altro onere di gestione dell'opera per tutto l'arco temporale previsto per la realizzazione e gestione dell'opera o del servizio.

5 Provvedimento di valutazione

- 5.1 Le valutazioni di competenza della Giunta provinciale, relative alla realizzazione di un intervento di competenza della Provincia o per le quali la Provincia contribuisce con oneri a suo carico, confluiscono nel provvedimento o nei provvedimenti finali richiesti per l'attuazione dell'intervento medesimo, laddove previsti dalla disciplina vigente.
- 5.2 La valutazione sul pubblico interesse delle proposte presentate dai privati ai sensi dell'articolo 50 quater comma 19 sulla finanza di progetto nelle opere, ovvero ai sensi dell'articolo 278 del D.P.R. 207/2010 sulla finanza di progetto nei servizi, avviene con provvedimento espresso nei termini previsti dalle precedenti norme. Se è ravvisata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della proposta, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione riporta un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

6 Operatività del NAVIP

- 6.1 Il NAVIP prende in carico l'analisi delle proposte elaborate e presentate dai privati ai sensi dell'articolo 50 quater comma 19 della l.p. 26/1993 per le opere, o ai sensi dell'articolo 278 del D.P.R. 207/2010 per i servizi, la cui realizzazione risulta di competenza della Provincia o che implica comunque un onere a carico del bilancio provinciale (da qui in avanti definite unitariamente "Proposte").
- 6.2 Il NAVIP prende in carico altresì l'analisi degli interventi previsti dall'articolo 18, con particolare riferimento a quanto indicato nei commi 3, 5, 10, 11 e 12, secondo modalità e criteri rimessi a successiva deliberazione attuativa.
- 6.3 Al di fuori di quanto stabilito nelle presenti linee guida, il NAVIP non fornisce supporto istruttorio ai comuni e alle comunità o a soggetti terzi.
- 6.4 Il NAVIP non esprime valutazioni sulla sussistenza o meno del pubblico interesse alla realizzazione di un'opera o di un servizio in finanza di progetto, né concorre in alcun modo ad integrare o surrogare la sfera di competenza dell'amministrazione competente a pronunciarsi sulla proposta.
- 6.5 E' precluso al NAVIP richiedere o consentire modifiche o integrazioni alla proposta salvo che ciò non consegua ad una espressa richiesta della Giunta provinciale.

6.6 Per lo svolgimento dei propri compiti e attività il NAVIP può dotarsi di un disciplinare interno.

7 Documento tecnico di analisi

7.1 Il NAVIP espleta le proprie funzioni con la predisposizione di un elaborato di analisi informale, obbligatorio ma non vincolante, ad uso della Giunta provinciale, salvo nei casi in cui è richiesta l'elaborazione di un parere obbligatorio, con le modalità definite con le deliberazioni attuative dell'articolo 18 della l.p. 14/14.

8 Articolazione del documento di analisi

8.1 La definizione del documento di analisi del NAVIP si fonda sullo sviluppo delle seguenti fasi di cui fornisce adeguata evidenza:

8.1.1 Analisi amministrativa

- a. coinvolgimento istituzionale delle strutture amministrative che concorrono, per competenza, alla definizione dell'istruttoria o siano tenute ad esprimere valutazioni di merito in ordine al singolo intervento;
- b. acquisizione degli atti propedeutici o comunque funzionali all'avvio dell'iter istruttorio.

8.1.2 Analisi normativa ed economico-finanziaria

- a. verifica di compatibilità con la normativa provinciale, nazionale e comunitaria vigente;
- b. verifica di compatibilità con le norme per il coordinamento della finanza pubblica;
- c. verifica di compatibilità con le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato;
- d. verifica di compatibilità con gli strumenti di programmazione della Provincia sottoposti ai vincoli di formazione degli atti a natura normativa.

8.1.3 Analisi tecnica

- a. verifica di fattibilità tecnica;
- b. verifica di sostenibilità finanziaria sui bilanci futuri della Provincia e relativi enti strumentali nonché degli enti locali;
- c. valutazione di convenienza comparativa tra gli istituti economici, giuridici e contrattuali che risultano applicabili al caso concreto, da effettuarsi in base ai consueti parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di individuare lo strumento che risulta più conveniente per l'Amministrazione.

8.1.4 Rapporto di analisi / parere

- a. sintesi dell'analisi svolta;
- b. espressione della valutazione "positiva" o "non positiva" sulla fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'intervento oggetto di analisi;
- c. eventuali prescrizioni.

8.2 Qualora sia ravvisata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'intervento oggetto di analisi, il rapporto di analisi riporta, in forma esaustiva

e semplificata, il sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, concludendosi senza prescrizioni.

- 8.3 Il NAVIP trasmette il proprio documento di analisi alla Giunta provinciale per le valutazioni di sua competenza circa la sussistenza del pubblico interesse alla realizzazione dell'intervento oggetto d'esame.

9 Programmazione delle attività

- 9.1 Il NAVIP, su proposta del suo Coordinatore, approva all'inizio di ogni anno un piano di lavoro elaborato sulla base delle indicazioni della Giunta provinciale.
- 9.2 Stabilisce altresì il calendario delle sedute a cadenza quindicinale, e l'ordine del giorno di ciascuna seduta. Il calendario non è modificabile salvo proroghe o anticipazioni dettate da esigenze contingenti e improcrastinabili.
- 9.3 A chiusura di ogni anno di attività del NAVIP è redatta una relazione contenente lo stato di attuazione degli interventi oggetto di valutazione, rilevandone e analizzandone i principali problemi e gli eventi che hanno eventualmente influenzato l'iter attuativo dei progetti rispetto alle previsioni iniziali. La relazione è finalizzata a rilevare gli elementi di feedback su eventuali criticità nonché a raccogliere dati tecnico-operativi e finanziari utili a costituire una banca dati da utilizzare come riferimento per le operazioni successive e ad elaborare criteri ed indici di riferimento come: eventuali scostamenti rispetto agli indicatori del PEF, TIR indicativi di extra-rendimenti privati, DSCR effettivo richiesto dalle banche, e altro.

PARTE II – ATTIVAZIONE DEL NUCLEO DI ANALISI

Con riferimento alle proposte private relative ad interventi in finanza di progetto ai sensi dell'articolo 50 quater comma 19 della l.p. 26/1993 o ai sensi dell'articolo 278 del D.P.R. 207/2010.

10 Deposito delle proposte

- 10.1 Le Proposte devono essere consegnate, in plico chiuso e sigillato, presso "APAC – Servizio appalti; Via Dogana, 8 – 38122 TRENTO".
- 10.2 Sul plico deve essere riportato:
- l'indicazione specifica: "*Proposta in finanza di progetto*", seguito dal titolo sintetico della proposta e dal riferimento di legge ai sensi del quale la proposta è presentata;
 - la ragione sociale/denominazione del proponente, in caso di più proponenti associati o consorziati è necessario fornire un nominativo di riferimento;
 - i recapiti del proponente: indirizzo civico, indirizzo PEC, riferimenti telefonici/FAX.
- 10.3 Il plico deve essere accompagnato da un foglio esterno, separato, contenente i medesimi dati di cui al precedente comma, corredati da una descrizione sintetica della tipologia dell'intervento proposto e dall'elenco dei documenti prodotti.

11 Contenuto delle proposte

- 11.1 La proposta prodotta ai sensi del comma 19 dell'art. 50 quater deve contenere almeno i seguenti elaborati, singolarmente numerati in ordine progressivo, e debitamente firmati, oltre ad ogni ulteriore documento ritenuto utile per la valutazione della stessa:

- a) progetto preliminare;
- b) bozza di convenzione;
- c) piano economico-finanziario asseverato a norma di legge, comprensivo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dei diritti sulle opere dell'ingegno previsti dall'articolo 2578 del codice civile;
- d) autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dai commi 8 e 20 della L.P. 26/1993;
- e) cauzione prevista dall'articolo 23, comma 1, della L.P. 26/1993 corredata dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo stabilito dal comma 9, terzo periodo, della medesima legge, nel caso d'indizione di gara;
- f) elenco dettagliato dei documenti prodotti con indicazione della corrispondente numerazione;
- g) supporto ottico contenente la medesima documentazione indicata nelle lettere precedenti (a-f).

11.2 La proposta prodotta ai sensi dell'articolo 278 del D.P.R. 207/2010 deve contenere almeno i seguenti elaborati, singolarmente numerati in ordine progressivo, e debitamente firmati, oltre ad ogni ulteriore documento ritenuto utile per la valutazione della stessa:

- a) studio di fattibilità;
- b) bozza di convenzione;
- c) piano economico - finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006);
- d) specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- e) indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del Codice (D.Lgs 163/2006) e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione competente;
- f) importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte, nel limite di cui all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006).
- g) elenco dettagliato dei documenti prodotti con indicazione della corrispondente numerazione;
- h) supporto ottico contenente la medesima documentazione indicata nelle lettere precedenti (a-g).

11.3 In alternativa alla consegna dei documenti cartacei indicati nel presente articolo, il proponente può consegnare un plico, predisposto con le modalità innanzi descritte, contenente il supporto informatico con la documentazione firmata con firma digitale in corso di validità ai sensi del CAD – Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 82/2005 e relative regole tecniche.

12 Trasmissione dei documenti da sottoporre all'analisi del NAVIP

12.1 L'APAC trasmette al NAVIP, in copia, i seguenti documenti:

- a) copia del piano economico finanziario;
- b) copia della bozza di convenzione;
- c) copia della relazioni tecniche allegate agli elaborati progettuali o delle relazioni descrittive

delle caratteristiche del servizio e della gestione

- 12.2 L'APAC trasmette al NAVIP copia di ulteriore documentazione integrativa, se da quest'ultimo richiesta. Se la documentazione non risulta disponibile, l'APAC invita il soggetto proponente a produrla con le medesime modalità di presentazione della proposta.
- 12.3 Ai fini della apertura del plico contenente le Proposte e della trasmissione della documentazione necessaria all'analisi del NAVIP, l'APAC può invitare il proponente ad assistere alle operazioni di apertura del plico e di constatazione della sua integrità, redigendo al tal fine apposito verbale interno.

13 Custodia della proposta e ritenzione dei documenti.

- 13.1 La proposta è custodita presso l'APAC con modalità tali da garantire l'integrità della stessa per tutta la durata dell'attività istruttoria e per la sua archiviazione successiva.
- 13.2 L'originale della proposta, completa di tutta la documentazione, è definitivamente acquisita agli atti dell'amministrazione, non è oggetto di restituzione e non dà diritto ad alcun riconoscimento di indennità, contributo o spesa, a nessun titolo, salvo quanto eventualmente previsto da legge.

14 Attivazione del NAVIP e attività preliminare alla fase istruttoria

- 14.1 Il NAVIP è attivato con la ricezione di copia della documentazione da parte dell'APAC. Nella sua composizione di base il NAVIP:
- a) verifica la completezza dei documenti utili allo svolgimento dell'istruttoria chiedendo all'APAC l'invio di eventuale documentazione mancante o necessaria all'attività di analisi;
 - b) individua la struttura provinciale competente in relazione all'intervento oggetto della proposta;
 - c) individua l'eventuale dall'amministrazione diversa dalla Provincia competente nella materia oggetto di istruttoria.
- 14.2 Il coordinatore designa tra i componenti del NAVIP, per competenza professionale, uno o più relatori ai quali è assegnato il compito di relazionare sull'oggetto e gli aspetti salienti della Proposta pervenuta, nonché di redigere lo schema di documento di analisi/parere finale da sottoporre all'approvazione del NAVIP.
- 14.3 Il coordinatore stabilisce l'ordine del giorno della seduta e convoca i componenti e le strutture amministrative competenti.

PARTE III – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Con riferimento alle proposte private relative ad interventi in finanza di progetto ai sensi dell'articolo 50 quater comma 19 della l.p. 26/1993 o ai sensi dell'articolo 278 del D.P.R. 207/2010.

15 Partecipazione alle sedute

- 15.1 Alle sedute del NAVIP partecipano i suoi componenti o loro delegati.
- 15.2 Su convocazione del coordinatore, partecipano altresì, con funzioni consultive e senza diritto

di voto:

- a) la struttura provinciale competente alla realizzazione dell'intervento oggetto della Proposta;
- b) un responsabile individuato dall'amministrazione competente diversa dalla Provincia, in caso di Proposte di competenza di enti diversi dalla Provincia per le quali la stessa contribuisce con il proprio bilancio;
- c) occasionalmente, ove necessario, personale competente alle dipendenze della Provincia, delle sue agenzie o delle società di sistema.

15.3 Ciascun componente del NAVIP può intervenire a mezzo di un suo sostituto, scelto tra i soggetti incardinati nella propria struttura di riferimento, purché munito di delega del componente valida per una singola seduta.

15.4 Il coordinatore può chiamare il proponente a partecipare alla seduta del NAVIP qualora ciò risulti strettamente indispensabile all'acquisizione di elementi necessari all'istruttoria. In caso di convocazione al proponente è preclusa la presentazione di nuova documentazione che deve avvenire con le formalità precedentemente descritte.

15.5 I componenti del NAVIP e i soggetti eventualmente convocati prestano la loro attività gratuitamente.

16 Svolgimento della fase istruttoria

16.1 Il NAVIP opera nella forma di un collegio imperfetto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La validità delle sedute del NAVIP è conseguita con la partecipazione della metà più uno dei componenti; il documento di analisi del NAVIP è validamente formato se approvato dalla metà più uno dei componenti.

16.2 Il relatore individuato nella fase preliminare illustra il contenuto della proposta e redige lo schema di documento di analisi, conclusivo dell'istruttoria, da sottoporre ad approvazione collegiale.

16.3 Ciascun componente del NAVIP analizza, anche individualmente, la documentazione della proposta e ne riferisce al collegio in sede di riunione, con facoltà di depositare eventuali elaborati da discutere collegialmente ed allegare al relativo verbale.

16.4 L'esame della Proposta si svolge - nel rispetto dei termini di legge per l'adozione del provvedimento di valutazione - fino ad esaurimento della trattazione dell'argomento.

16.5 Il NAVIP dichiara conclusa l'istruttoria con la redazione e l'approvazione del documento di analisi/parere finale, elaborato ai sensi di quanto stabilito nelle presenti linee guida, che trasmette alla Giunta provinciale per le valutazioni di sua competenza.

17 Integrazione dell'istruttoria

17.1 A conclusione della fase istruttoria, la Giunta Provinciale, al fine di valutare il pubblico interesse della proposta, può invitare il proponente ai sensi dell'articolo 50 quater comma 19 della L.P. 26/1993 ad adeguare il progetto preliminare; alla relativa istruttoria provvede il NAVIP secondo le presenti linee guida.

18 Termini e sospensioni dell'istruttoria

18.1 I termini di legge del procedimento si computano dal momento in cui la proposta è recepita al

protocollo in entrata della Provincia sino alla pronuncia sul pubblico interesse della proposta da parte dell'amministrazione competente, fatte salve le circostanze di legittima sospensione previste dall'articolo 3 della L.P. 23/1992.

18.2 Il conferimento al NAVIP dell'attività istruttoria preordinata alla valutazione della Giunta provinciale non sospende i termini del procedimento.

19 Interesse del proponente e procedure di gara.

19.1 Al proponente, ancorché chiamato a fornire chiarimenti sulla proposta presentata, non è riconosciuto alcun diritto o interesse all'accoglimento della stessa. Ogni fase successiva alla eventuale dichiarazione di pubblico interesse espressa dalla Giunta provinciale è regolata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 50 quater della l.p. 26/1993 e delle ulteriori norme vigenti, anche per quanto attiene allo svolgimento della conseguente procedura di evidenza pubblica.

PARTE IV - CRITERI DI ANALISI

Con riferimento alle proposte private relative ad interventi in finanza di progetto ai sensi dell'articolo 50 quater comma 19 della l.p. 26/1993 o ai sensi dell'articolo 278 del D.P.R. 207/2010.

20 Criteri di massima

20.1 Fermo restando quanto indicato nella prima parte delle presenti linee guida, per lo svolgimento della propria attività il NAVIP svolge la propria attività curando in particolar modo i seguenti aspetti:

- a) analisi giuridica e tecnico-gestionale: esame finalizzato ad analizzare la fattibilità dell'intervento in termini giuridici con riferimento ad eventuali vincoli amministrativi, normativi o regolamentari; in termini tecnico-gestionali con riferimento ad eventuali prescrizioni normative, nonché a verificare la congruità di massima dei principali parametri tecnico-gestionale e delle soluzioni proposte per ottimizzare le caratteristiche organizzative e gestionali. Tale esame consiste anche nella valutazione di massima del rapporto costi benefici legati alla tipologia dell'intervento e nella valutazione comparativa di scenari alternativi di investimento;
- b) sostenibilità economico/finanziaria: esame del Piano economico-finanziario (PEF) per valutare la sussistenza dell'equilibrio dell'investimento sotto il duplice profilo economico e finanziario e, dunque, sia con riguardo ai ricavi prospettici (adeguati a ripagare i costi di realizzazione dell'infrastruttura e di gestione del servizio), sia alle modalità di reperimento delle risorse necessarie a far fronte al fabbisogno finanziario dell'intervento. L'analisi è volta a dare evidenza della capacità dell'iniziativa di generare un flusso di cassa idoneo sia a rimborsare il debito (c.d. bancabilità), sia a determinare livelli di redditività in linea con il mercato e con il profilo di rischio dell'iniziativa. Particolare attenzione sarà riservata alla congruità dell'eventuale intervento pubblico richiesto a sostegno dell'iniziativa, nonché al potenziale impatto sul PEF di variazioni dei principali input (c.d. sensitivity). L'esame si estende alla valutazione del sistema dei rischi al fine di valutare la bilanciata allocazione degli stessi tra proponente ed Amministrazione, la stima della quantificazione del rischio trasferibile in capo al privato al fine di verificare la convenienza dell'iniziativa.

20.2 Il documento di analisi relativo all'intervento, qualora di esito positivo, deve dare evidenza, in

particolare, oltre di quanto dettagliatamente stabilito nella prima parte di queste linee guida, altresì del rispetto o meno dei principi UE volte a consentire la classificazione dell'operazione off-balance per l'Amministrazione ([ultime indicazioni](#) EUROSTAT e Manuale del Deficit pubblico); deve infine evidenziare le ipotesi indicate in Convenzione che possono comportare il riequilibrio del PEF con oneri a carico dell'Amministrazione.